



**CITTÀ DI JESOLO**



**SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO**

**POLIZIA LOCALE**

**ORDINANZA DEL DIRIGENTE  
NUMERO 34 DEL 08/03/2025**

**OGGETTO: ORDINANZA DI ISTITUZIONE/RAFFORZAMENTO DELLA DISCIPLINA DELLA SOSTA SU VIA LUIGI CEOLOTTO E VIALE PADANIA.**

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO**

**Premesso** che via L. Ceolotto e viale Padania sono strade a doppio senso di circolazione, suddivise in due carreggiate separate da isola di traffico rialzata ed aventi ciascuna due corsie con il medesimo senso di marcia, classificate come Locale Urbana (F) ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e ricomprese nella delimitazione del centro abitato, ai sensi dell'art. 4 del citato D.lgs. 285/92, con la Delibera di Giunta Comunale n. 40 del 12/02/2019 e successiva ordinanza dirigenziale esecutiva n. 152 del 27/09/2024;

**Accertato** che le vie in premessa indicate sono caratterizzate da un andamento esclusivamente rettilineo e presentano, in alcuni tratti del margine nord delle carreggiate nord, banchina sterrata separata dalla carreggiata da striscia longitudinale di margine continua;

**Accertato** che le vie in questione sono attualmente affiancate da marciapiede e/o pista ciclo-pedonale esclusivamente sul margine sud della carreggiata sud. Tali aree, destinate al transito in sicurezza dei pedoni, sono separate dalla carreggiata da aiuola erbosa rialzata, a tratti invalicabile o difficilmente superabile, e non sono collegate al margine nord delle vie da attraversamenti pedonali, se non in corrispondenza delle intersezioni presenti;

**Costatato** che l'attuale divieto di sosta sulle banchine sterrate, ai sensi dell'art. 158 c. 2 lett. f) del citato D.lgs. 285/1992, risulta costantemente inatteso con grave rischio e pericolo, anzitutto, per gli stessi utenti responsabili della sosta irregolare che, dopo aver lasciato il proprio veicolo, proseguono a piedi impegnando la carreggiata per svariati metri prima di raggiungere l'inizio del marciapiede, della pista ciclo-pedonali o dei pochi attraversamenti pedonali presenti. Circostanza che viene ad aggravarsi nel caso in cui gli utenti, dopo aver lasciato il proprio veicolo, decidano di attraversare in modo irregolare le carreggiate superando le isole di traffico rialzate, le barriere architettoniche e, in generale, gli impedimenti presenti accentuando così il rischio per l'incolumità propria e per quella degli altri utenti della strada;

**Considerato** che il rischio ed il pericolo per gli utenti deboli aumenta, in modo esponenziale, durante la stagione estiva e, soprattutto, in occasione dei "grandi eventi" organizzati annualmente nella vicina "spiaggia faro"; eventi che, facendo registrare anche migliaia di presenze, espongono a rischio gli stessi operatori di polizia stradale i quali, durante gli accertamenti e le contestazioni sul posto, vengono costantemente approcciati ed interrotti da singoli e/o gruppi di utenti (spesso anche alterati) che, non comprendendo le ragioni e l'opportunità della contestazione, affrontano gli operatori con toni anche accesi;

**Ritenuto** di dover adottare adeguati provvedimenti ai fini della sicurezza e della mobilità della circolazione;

**Visto** l'ordinanza sindacale n. 129 dell'11/05/1998 e l'ordinanza dirigenziale n. 86 del 08/05/2024;

**Visto** gli artt. 1, 5, 7 e 158 e 190 del D.lgs. 30/04/1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) ed il D.P.R. 16/12/1992 n. 495 (Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del codice della strada);

**O R D I N A**

Che sulla banchina sterrata presente sul **margine nord della carreggiata nord di via L. Ceolotto e viale Padania**, a rafforzamento/modifica/integrazione dei generici ed attuali divieti, sia installata segnaletica verticale di **divieto di sosta con rimozione**, dalle **ore 0-24**, a carico del soggetto trasgressore, correlata da pannello integrativo recante la dicitura

“*divieto esteso alla banchina*” o altra equipollente. La segnaletica dovrà essere ripetuta ad intervalli adeguati al fine di consentire un’efficace conoscenza dell’estensione del divieto.

Ai sensi dell’articolo 3., comma 4., legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm., si rende noto che avverso la presente ordinanza può essere presentato ricorso ex d.lgs. n. 104/2010 e ss.mm. al T.A.R. Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio o in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato ex d.P.R. n. 1199/1971 e ss.mm., entro 120 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio.

All’Area Tecnica di questa Amministrazione l’incarico di attuare il presente provvedimento disponendo l’installazione e/o l’adeguamento della prescritta segnaletica stradale conformemente alle disposizioni del D.lgs. 285/92, D.P.R. 495/92 e norme ad essi correlate.

L’esecuzione del presente provvedimento dovrà coordinarsi con lo stato di avanzamento dei lavori attualmente previsti sul margine nord della carreggiata nord di via Ceolotto, in prossimità dell’intersezione con via M. Buonarroti.

Deve intendersi abrogata qualsiasi precedente disposizione in contrasto con la presente regolamentazione.

È fatto obbligo agli organi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del D.lgs. 30.04.1992 n. 285 di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza che entra in vigore dalla data di emanazione.



IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO  
Dott. Claudio Vanin

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.